

Decreto del ministero della Sanità 28 febbraio 1997
Gazzetta Ufficiale 8 marzo 1997, n. 56

Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Ssn

Il ministro della Sanità

- **Vista** la legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- **Visto** in particolare, l'articolo 1, comma 14, che prevede che, con decreto del ministro della Sanità da emanare entro il 28 febbraio 1997, sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo 1 della legge n. 662/96, concernenti l'attività libero-professionale del personale della dirigenza sanitaria del Ssn e le modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilità nonché la disciplina dei consulti e delle consulenze;
- **Sentite** le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria del Ssn;

Decreta

Articolo 1

Attività libero-professionale

1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto per attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario si intende l'attività che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dell'orario di lavoro, in regime ambulatoriale sia nelle strutture ospedaliere che territoriali; di day hospital o di ricovero, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi.

Articolo 2

Categorie professionali

1. Le disposizioni del presente decreto, relative all'attività libero-professionale intramuraria ed alle modalità per il controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità, si applicano a tutto il personale medico-chirurgo, odontoiatra, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario (farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) nonché, ai soli fini dell'attribuzione degli istituti incentivanti, al restante personale sanitario dell'équipe ed al personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

2. Le specifiche disposizioni del presente decreto, relative all'attività libero-professionale extramuraria ed all'opzione fra attività libero-professionale intramuraria e quella extramuraria, si applicano al personale appartenente ai profili di medico, odontoiatra e veterinario nonché agli psicologi equiparati ai medici psichiatri a norma delle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, in quanto svolgenti funzioni psico-terapeutiche.

3. Le disposizioni del presente decreto, relative all'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria ed all'opzione fra attività libero-professionale intramuraria e quella extramuraria, si applicano anche al personale universitario appartenente alle categorie professionali indicate ai commi 1 e 2 che presta servizio presso i policlinici. Le

cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura, ivi compreso il personale laureato medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria di cui all'articolo 6, comma 5, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Articolo 3

Soggetti ed enti destinatari

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Servizio sanitario nazionale dipendente dalle Unità sanitarie locali e dalle Aziende ospedaliere, a quello di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed al personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali.

2. Gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto privato, gli enti ed istituti di cui all'articolo 4, comma 12, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nonché le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività sanitaria, e gli enti pubblici, che già applicano al proprio personale l'istituto dell'attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria della dirigenza del Servizio sanitario nazionale, devono adeguare i propri ordinamenti ai principi di cui all'articolo 1, commi da 5 a 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed a quelli contenuti nel presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Articolo 4

Organizzazione dell'attività

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali delle Usl e delle Aziende ospedaliere, in conformità alle direttive regionali attuative in materia, adottano, sentite le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria, un apposito atto regolamentare per definire le modalità organizzative dell'attività libero-professionale del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, con riferimento alle prestazioni individuali o in équipe, sia in regime ambulatoriale che di ricovero e lo trasmettono alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Ove le direttive regionali non siano date entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori generali provvedono in conformità al decreto stesso.

2. Il regolamento, in particolare:

- a. individua, nell'ambito delle strutture dell'Azienda, gli spazi adeguati, i servizi di diagnostica strumentale e di laboratorio ed i posti letto, di norma distinti, da utilizzare – in relazione all'effettiva richiesta e anche attraverso una diversa organizzazione – per le attività libero-professionali;
- b. individua, in caso di documentata impossibilità di assicurare l'attività libero-professionale all'interno delle proprie strutture, gli spazi ed i posti letto in case di cura o altre strutture sanitarie, pubbliche o private, con le quali stipulare apposite convenzioni con i limiti di cui all'articolo 4, comma 10, del Dlgs n. 502/92; i contratti per l'utilizzazione di spazi e posti letto fuori della struttura sono consentiti solo se è contestualmente programmata la realizzazione, entro un anno, di detti spazi e posti letto nell'ambito della struttura;
- c. determina il numero degli operatori, distinti per profilo e posizione funzionale, che possono potenzialmente operare in regime libero-professionale negli spazi e

- post letto individuati;
- d. individua e quantifica, nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti in specifiche aree distinte da quelle destinate all'attività ordinaria nell'ambito delle proprie strutture ovvero nel caso in cui gli spazi ed i posti letto siano stati reperiti fuori dalle proprie strutture, il personale di supporto all'attività libero-professionale;
 - e. stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe e le modalità della loro ripartizione;
 - f. definisce le modalità per le prenotazioni, la tenuta delle liste di attesa e le turnazioni del personale che svolge attività libero-professionale, nonché, sentito, ove esista, il consiglio dei sanitari, le modalità per l'utilizzazione dei posti letto, degli ambulatori, delle sale operatorie e delle apparecchiature da utilizzare per tale attività;
 - g. fissa i criteri e le modalità per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale anche attraverso appositi organismi di verifica, costituiti in forma paritetica fra dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria e rappresentanti dell'Azienda, fermi restando i limiti di cui ai commi 4 e 6.

3. I direttori generali dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali disciplinano, con apposito atto deliberatorio, d'intesa con le Regioni, l'organizzazione e l'attivazione dell'attività libero-professionale, entro i termini e secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Gli spazi utilizzabili per l'attività libero-professionale, individuati anche come disponibilità temporale degli stessi, non possono essere inferiori al 10 per cento e superiori al 20 per cento di quelli destinati all'attività istituzionale. La quota di posti letto da utilizzare per l'attività libero-professionale non può essere inferiore al 5 per cento, in relazione all'effettiva richiesta, e superiore al 10 per cento dei posti letto della struttura.

5. L'attività libero-professionale è prestata nella disciplina di appartenenza o in disciplina equipollente. Il personale che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale nella propria struttura o nella propria disciplina, può essere autorizzato dal direttore generale, con il parere favorevole del consiglio dei sanitari e delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, ad esercitare l'attività in altra struttura dell'Azienda o in altra disciplina sempre che sia in possesso della specializzazione nella disciplina o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa in una delle strutture di cui all'articolo 3.

6. L'attività libero-professionale non può comportare, per ciascun dipendente, una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali nonché un impegno superiore al 50 per cento dell'orario di servizio effettivamente prestato.

7. Al fine di assicurare che l'attività libero-professionale comporti, altresì, la riduzione delle liste d'attesa per l'attività istituzionale delle singole specialità, il direttore generale concorda con singoli dirigenti e con l'équipe i volumi di attività istituzionale che devono essere comunque assicurati in relazione ai volumi di attività libero-professionale.

8. Gli adempimenti di cui al comma 2 lettere a) c) ed e) sono adottati previa intesa con

le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria. Ove l'intesa non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il direttore generale adotta il regolamento motivando la mancata intesa.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Aziende ed enti che hanno già attivato ed organizzato l'attività libero-professionale alla data del 1° gennaio 1997 conformemente a quanto previsto dal presente articolo.

Articolo 5

Attivazione

1. Ai fini dell'opzione di cui ai commi 8, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il direttore generale della Usl o dell'Azienda ospedaliera, prima della comunicazione alla Regione dell'atto regolamentare di cui all'articolo 4 con l'indicazione del quantitativo e della tipologia delle strutture individuate nonché del numero di operatori sanitari che possono operare nelle predette strutture, verifica, con le organizzazioni sindacali del personale della dirigenza sanitaria, la sussistenza dei presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo 4. Le valutazioni delle organizzazioni sindacali sono allegate alla comunicazione alla Regione.

2. La data della comunicazione di cui al comma 1 è portata a conoscenza del personale interessato con apposita comunicazione, ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione.

3. L'attività libero-professionale intramuraria deve essere organizzata e attivata, all'interno o all'esterno delle strutture della Usl o dell'Azienda ospedaliera, entro e non oltre il 31 maggio 1997. In caso di inosservanza la Regione adotta i conseguenti provvedimenti sostitutivi.

4. I direttori generali dei policlinici universitari, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico e degli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli adempimenti di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali interessate, inviando copia della comunicazione al ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica e al ministero della Sanità in ragione delle rispettive competenze. In caso di inosservanza i predetti ministeri adottano i conseguenti provvedimenti sostitutivi.

5. La mancata attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, entro il 30 giugno 1997 preclude la corresponsione ai direttori generali della quota integrativa del trattamento economico prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio 19 luglio 1995, n. 502.

6. I direttori generali, al fine anche di attivare ed incentivare l'attività libero-professionale, propongono alle Regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specifici programmi per la ristrutturazione dei presidi ospedalieri delle altre strutture sanitarie da realizzare nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988.

Articolo 6

Opzione

1. L'opzione per l'attività libero-professionale intramuraria o extramuraria ha valore per un periodo di tre anni. Essa deve essere rinnovata nel caso in cui il dipendente assuma

servizio a seguito di pubblico concorso o di mobilità in altra Azienda o a seguito di incarico quinquennale nella stessa o in altra Azienda.

2. Al termine del periodo di tre anni l'opzione per l'attività libero-professionale extramuraria deve essere rinnovata. In assenza di conferma dell'opzione si intende che il dipendente abbia optato per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

3. Limitatamente al primo triennio di attuazione del presente decreto, il direttore generale, in relazione a motivate esigenze assistenziali, può accogliere l'eventuale domanda di revoca dell'opzione per l'attività libero-professionale extramuraria. La revoca ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Articolo 7

Attività di consulenza e consulti

1. L'attività di consulenza nei servizi sanitari di altra Azienda, istituzione o ente di cui all'articolo 3, o presso istituzioni pubbliche non sanitarie, con i quali l'Azienda ha stipulato a tal fine appositi accordi, è riservata ai dirigenti che hanno optato per l'attività libero-professionale intramuraria.

2. Le attività di cui al comma 1 rientrano nei compiti istituzionali. Ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro è considerata attività libero-professionale intramuraria sottoposta alla disciplina ed ai limiti previsti dal presente decreto per tale attività; i relativi compensi sono assimilati, ai soli fini fiscali, a quelli del rapporto di lavoro dipendente.

3. L'attività resa per conto dell'Azienda all'esterno della struttura è regolata da appositi accordi fra l'Azienda e l'istituzione interessata, previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che è tenuto ad erogare le prestazioni e della compatibilità della consulenza stessa con i fini istituzionali.

4. L'accordo fra l'Azienda e l'istituzione deve prevedere la quantità presunta e la tipologia delle prestazioni; le tariffe delle prestazioni e le modalità di versamento all'Azienda; il numero degli operatori distinti per profilo e posizione funzionale.

5. Il direttore generale, con apposito atto di natura regolamentare, d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria ed in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi, stabilisce per l'attività di consulenza:

- a. i limiti minimi e massimi di ciascun dirigente, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- b. l'entità del compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione, ove l'attività abbia luogo fuori dell'orario di lavoro e l'eventuale rimborso spese dallo stesso sostenute, ove l'attività abbia luogo nell'orario di lavoro fuori della struttura di appartenenza;
- c. le modalità di attribuzione degli eventuali compensi e rimborsi spese;
- d. durata delle convenzioni.

6. Rientra nell'attività di consulenza disciplinata dal presente articolo l'attività di

certificazione medico-legale resa per conto dell'Istituto nazionale degli infortuni sul lavoro (Inail) a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

7. I consulti per i singoli utenti sono resi dal dirigente con le modalità stabilite dal direttore generale, con apposito atto regolamentare previo assenso delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria.

8. Il consulto è reso esclusivamente nella disciplina di appartenenza e, in ogni caso, fuori dell'orario di lavoro. L'onorario del consulto, fissato dall'Azienda d'intesa con il dirigente interessato, deve essere riscosso dal dirigente che ha reso il consulto e versato dallo stesso all'Azienda che provvede successivamente ad attribuire una quota al dirigente medesimo. Il dirigente che effettua il consulto è tenuto a rilasciare ricevuta della prestazione su apposito bollettino messo a disposizione dall'Azienda.

9. La percentuale del compenso della consulenza e del consulto dovuta al dipendente è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo si applica la percentuale stabilita per la consulenza dal vigente contratto collettivo.

10. Sono escluse dall'ambito del presente decreto le consulenze, previste da specifiche disposizioni di legge, richieste da enti pubblici.

Articolo 8

Incentivi

1. Il regolamento di cui all'articolo 4 deve disciplinare i criteri e le modalità per la ripartizione di una quota dei proventi derivanti dalle tariffe a favore nell'ordine:

- a. del personale del ruolo sanitario, dirigente e non dirigente, che partecipa all'attività libero-professionale quale componente di una équipe o personale di supporto nell'ambito della normale attività di servizio;
- b. del personale della dirigenza sanitaria che ha optato per l'attività libero-professionale intramuraria e che, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale;
- c. del personale che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale.

2. Il personale infermieristico tecnico e della riabilitazione, che partecipa, fuori dell'orario di lavoro, all'attività di supporto dell'attività libero-professionale, ha diritto; a carico della gestione separata dell'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, a specifici compensi da determinare con atto regolamentare, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria. La partecipazione, fuori dell'orario di lavoro, ad attività di supporto dell'attività libero-professionale è volontaria.

3. L'attività libero-professionale intramuraria rientra fra gli obiettivi cui destinare le risorse finanziarie per la retribuzione di risultato previste dai contratti collettivi delle categorie interessate.

4. L'opzione per l'attività libero-professionale costituisce titolo preferenziale per la partecipazione all'attività didattica e per l'aggiornamento facoltativo nell'ambito dei

fondi previsti dai contratti collettivi delle categorie interessate.

Articolo 9

Preferenza negli incarichi

1. Fra i criteri per l'affidamento degli incarichi dirigenziali di primo e secondo livello l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria costituisce titolo preferenziale nel caso di pari capacità, professionalità ed esperienza.

2. Nell'avviso per l'attribuzione dell'incarico di dirigente di secondo livello può essere previsto che il candidato, nella domanda di partecipazione all'avviso, dichiari preventivamente l'opzione che effettuerà in caso di incarico.

La dichiarazione preventiva di opzione per l'attività libero-professionale, che deve essere valutata ai sensi del comma 1, vincola il candidato in caso di conferimento dell'incarico.

Articolo 10

Trattamento economico

1. Gli enti di cui all'articolo 3 provvedono alla liquidazione a favore dei propri dipendenti dei compensi derivanti dall'attività libero-professionale, così come definita all'articolo 1, con le stesse modalità adottate per il pagamento del restante trattamento economico, con esclusione delle trattenute assistenziali e previdenziali, essendo detti compensi assimilati, ai soli fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente.

Articolo 11

Vigilanza

1. Ai sensi del comma 62 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nell'ambito dei servizi ispettivi delle Usl deve essere costituita un'apposita sezione preposta all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni sull'incompatibilità da parte del personale dipendente. La sezione svolge periodiche verifiche a campione sul rispetto delle disposizioni sull'incompatibilità anche attraverso specifici accertamenti nelle istituzioni sanitarie private, accreditate o non accreditate.

2. I servizi ispettivi di cui al comma 1, svolgono, altresì, attività di accertamento nei confronti del personale delle Aziende ospedaliere e degli altri enti di cui all'articolo 3, su richiesta dei rispettivi organi di gestione.

3. Le istituzioni sanitarie private sono tenute a fornire, a richiesta del servizio ispettivo della Usl, tutte le informazioni utili all'accertamento di eventuali situazioni di incompatibilità.

4. Il personale è tenuto a comunicare all'Azienda di appartenenza le attività di lavoro, anche se rese a titolo gratuito, svolte al di fuori del rapporto di impiego.

5. Al personale degli Enti pubblici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 12

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro il 15 settembre 1997, forniscono al ministero della Sanità i dati necessari per riferire al Parlamento sullo stato di attivazione dell'attività libero-professionale intramuraria e sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione.

